

Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa del Consigliere Talè “Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10: “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e abrogazione della legge regionale 3 aprile 2018, n. 6: “Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo' e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 'Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo’”.

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge regionale si rende necessaria al fine di abrogare la legge regionale 3 aprile 2018, n. 6 concernente “Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo' e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 'Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo’” e modificare la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”.

La legge regionale 6/2018 è stata approvata dall'Assemblea legislativa regionale a seguito della presentazione di una proposta di legge di modifica dell'articolo 7 della legge regionale 10/1997, così come riformulato dalla legge regionale 36/2017, che mirava ad evitare un paventato ricorso del Governo davanti alla Corte Costituzionale della disposizione legislativa medesima. Nella fattispecie la citata proposta di legge 185/2018 andava a sostituire i commi 1 e 1 bis dell'articolo 7 oggetto dei rilievi del Ministero della Salute con una disposizione concordata con il Ministero medesimo non più ritenuta in contrasto, nella sostanza, con quanto stabilito dall'Accordo Stato – Regioni vigente in materia.

La Commissione competente in materia, a seguito dell'esame in sede referente, ha approvato una proposta da sottoporre all'Assemblea non coerente con l'impegno assunto con il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato, nella seduta n. 94 del 27 marzo 2018, la proposta così come modificata dalla Commissione e tale è la l.r. 6/2018.

In data 21 maggio 2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, per le conseguenti determinazioni della nostra Regione, i rilievi del Ministero della Salute, il quale lamenta che la l.r. 6/2018 non risulta di fatto coerente con l'originario impegno assunto per cui persiste il contrasto con le disposizioni dell'Accordo Stato – Regioni in materia e ritiene che la disposizione regionale violi l'articolo 117 e l'articolo 3 della Costituzione.

Ora la presente proposta di legge intende riproporre una disposizione legislativa conforme all'originario impegno assunto da parte dell'Assemblea legislativa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente proposta di legge è composta da tre articoli.

All'articolo 1 si stabilisce che per allevamento di cani e gatti, per attività commerciali, si intende la detenzione, anche a fini commerciali di un numero pari o superiore a cinque fattrici di razza canina o felina, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, che producono complessivamente nell'arco di un anno un numero pari o superiore a venti cuccioli oppure la detenzione di un numero di cuccioli pari o superiore a trenta.

L'articolo 2 abroga la legge regionale 6/2018.

L'articolo 3 stabilisce che dall'applicazione di questa legge non deriva impegno di spesa.

L'articolo 4 definisce il carattere d'urgenza della legge.